



COMUNE DI CASANOVA LONATI
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 Reg. Del.	Oggetto: ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E APPROVAZIONE DEL CORRELATO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ANNO 2012.
Data 26.04.2012	

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di aprile alle ore 21.00 nella sede comunale.

Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1° convocazione.

Risultano :

N° d'ordine	Componenti	Presenti /Assenti
1	Saviotti Matteo	P
2	Sanelli Lorenzo	P
3	Bernuzzi Alessandro	P
4	Torti Luigi	P
5	Protti Nicoletta	P
6	Schiapelli Cesare	P
7	Vidali Sergio	A
8	Crivelli Andrea	P
9	Guglielmetti Fulvio	P
10	Perotti Arialdo	A
11	Lucato Stefano	A
12	Giacobone Luigi.	A
13	Pasotti Riccardo	A
	Totale Presenti	8
	Totale Assenti	5

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Cereghini Giuliano

Il Sig. Saviotti Matteo- Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno :

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che in queste ultime annualità lo stato ha proceduto ad una riduzione progressiva dei trasferimenti statali e che dal 2011 con la nuova rideterminazione dei trasferimenti, alla luce della normativa che prevede una diversa attribuzione per ente in base alle tasse e imposte percepite dallo stato, il trasferimento erariale si è ridotto anche con entità significativa per l'ente, senza ulteriori entrate compensative di altra natura.

ATTESO che si rende necessario avviare iniziative tendenti all'incremento delle entrate proprie dell'ente, abbinate al contenimento delle spese correnti per garantire l'erogazione di servizi essenziali ed un buono stato conservativo del patrimonio dell'ente, oltre che per far fronte alle diverse esigenze di natura sociale che si dovessero presentare anche a causa anche dei diversi tagli da parte delle ASL e della Regione intervenuti a decorrere dal 2012.

VISTA la legge 27 dicembre 1997, N° 449 (Legge Finanziaria 1998) che ha delegato il governo ad emanare un Decreto Legislativo avente ad oggetto l'Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, N° 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della Legge 27 Dicembre 2002, N° 289 (Legge Finanziaria 2003) che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato Decreto Legislativo N° 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle Leggi Finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142,143 e 144, della Legge 27 dicembre 2006, N° 296 (Legge Finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO il D.Lgs.vo 14.03.2011 n. 23 (la c.d. " Legge sul federalismo Fiscale") che ha ripristinato la possibilità per gli Enti di istituire l'addizionale IRPEF a far data dal 2011 nella misura dello 0,2 punti percentuali annuali fino ad un massimo dello 0,40 in due esercizi finanziari;

VISTO altresì l'art. 5 del succitato decreto che ha rimesso ad un regolamento da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo normativo de quo (7 giugno 2011) la disciplina della graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei Comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 convertito in Legge, con modificazioni dall'art. 1 comma 1 legge 148/2011 e successivamente modificato dall'art. 13 comma 16 del D.L. 6/12/2011 n. 201, il quale prevede:

"comma 11 - la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della Legge 13.12.2010 n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28.09.1998, n. 360. E' abrogato l'art. 5 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui la comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28.09.1998 n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

RICHIAMATO l'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000 come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge 448/2011, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data sfissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed evidenziato che con l'art. 29 comma 16 quater del D.L. 216/2011 come convertito dalla Legge 14/2012, il suddetto termine per l'anno 2012 è stato prorogato al 30/06/2012;

RITENUTO necessario, a tal fine, provvedere all'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF con aliquote di basso impatto nei confronti dei cittadini contribuenti e con una soglia di esenzione di €. 15.000,00, al di sotto della quale non è dovuta l'addizionale;

VISTA la bozza di Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, composto di n. 4 articoli, che va a disciplinare il tributo di cui trattasi e che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo N° 267/2000, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell'organo di revisione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO lo statuto comunale ;

VISTO il regolamento di contabilità dell'ente;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE**, stante le premesse citate e qui integralmente richiamate, il regolamento che disciplina l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche composto da n° 4 articoli che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2. DI PROVVEDERE** alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale - Viale Europa n. 242 - 00144 Roma - secondo le modalità stabilite dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 31.05.2002;
- 3. DI DARE ATTO** che il citato Ufficio di federalismo fiscale provvederà alla pubblicazione di questa deliberazione istitutiva dell'addizionale comunale all'IRPEF sul sito denominato www.finanze.it ;

COMUNE DI CASANOVA LONATI
Provincia di PAVIA

Organo di Revisione economico finanziaria

PARERE

IL REVISORE DEI CONTI

GILLA RAG. RAFFAELLA

Nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 21.02.2012

Chiamato ad esprimere parere sulla proposta di delibera "Istituzione Addizionale Comunale all' IRPEF e approvazione del correlato Regolamento Comunale per l'anno 2012" di cui alla proposta di delibera della Consiglio Comunale del 26 aprile 2012, visto l'art.239 del Dlgs 267/2000;
visto la proposta di deliberazione sopra indicata

esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto.

Casanova Lonati, 14 Aprile 2012

Il Revisore
Raffaella Gilla



COMUNE DI CASANOVA LONATI
PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO :proposta di deliberazione Consiglio Comunale del 26.04.2012
avente ad oggetto " Istituzione addizionale comunale all'IRPEF e approvazione del correlato regolamento comunale per l'anno 2012"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Io sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000, esprimo

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Casanova Lonati, li 16.04.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Merlini Rag. Raffaella

Fatto, letto e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to Saviotti Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Cereghini Giuliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il
- 8 MAG 2012 giorno e vi rimarrà per i quindici giorni consecutivi.

Li, - 8 MAG 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Cereghini Giuliano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Cereghini Giuliano



Casanova Lonati, li 8 MAG 2012

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/05/2012 :

- Non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell'art. 127 del suddetto Decreto Legislativo.
- Per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs.vo 267/2000.

Li,

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Cereghini Giuliano